

COMUNE DI SONICO - PROVINCIA DI BRESCIA

Repubblica Italiana

Rep. in caso d'uso

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DEI DEFIBRILLATORI AUTOMATICI ESTERNI (DAE) DI
PROPRIETA' COMUNALE O DI ASSOCIAZIONI. CIG: ??????????????.**

L'anno duemilaventicinque, il mese di _____ il giorno _____, a
Sonico presso la casa municipale,

da una parte

IL COMUNE DI SONICO con sede in Piazza IV Novembre 1, qui
rappresentato dal _____ nato a _____ (BS) il
_____ il quale dichiara di agire in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse dell'ente;

dall'altra parte

L'Arnica Associazione Volontari Protezione Civile Berzo Demo con
sede a Berzo Demo (BS), Via Del Volontariato 2, O.D.V. c.f.
99002850172, rappresentata in quest'atto dal Sig. Bosio Manolo, nato
a _____ (BS), il _____, residente a _____ in Via _____ c.f.
_____ nella sua qualità di Presidente e legale
rappresentante, domiciliato per la carica in Berzo Demo (BS), Via
Del Volontariato 2;

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale di riferimento:

a) legge n. 120 del 3 aprile 2001, Art. 1: "È consentito l'uso del
defibrillatore semi-automatico in sede extra-ospedaliera anche al
personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia

ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”;

b) accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003, Art. 2, comma b1: “(...) L'operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma dell'esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”;

c) legge n. 69 del 15 marzo 2004, Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: “È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare”;

d) decreto Ministero della Salute del 18 marzo 2011 “Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009”;

e) decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, Art. 7 “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l'attività sportiva non agonistica”, comma 11: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al

turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”;

f) D.G.R. n. VII/10306 del 16 settembre 2002 “Approvazione linee guida regionali sulla defibrillazione semi-automatica”;

g) D.G.R. IX / 4717 Seduta del 23/01/2013 “determinazioni in ordine alle linee guida regionali sull'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e sull'attivazione dei progetti di defibrillazione semi-automatica sul territorio lombardo

CONSIDERATO che il personale de L'Arnica O.d.V. Berzo Demo è in possesso delle conoscenze e delle professionalità tecniche per gestire la manutenzione ordinaria dei DAE, si presenta la seguente proposta per una attività in convenzione con gli Enti proprietari dei DAE.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la gestione delle attività relative alla manutenzione ordinaria dei defibrillatori automatici esterni ad uso locale di proprietà di Enti o Associazioni, attraverso le seguenti attività:

1) Manutenzione Preventiva/Controllo periodico (eseguita con periodicità bimestrale):

1. Esame visivo;

2. Pulizia esterna teca e DAE;

3. Controllo funzionamento ed integrità teca;

4. Controllo elettrodi e batterie (scadenza ed integrità) ed eventuale sostituzione;

5. Controllo Funzionale (controllo spia verde lampeggiante, Attivazione del testo di autodiagnostica);

2) Consulenza per eventuali acquisti

3) Presentazione MODULO 85 AREU Lombardia, INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE secondo le indicazioni della D.G.R. n. 4717 del 23 gennaio 2013, per ogni DEFIBRILLATORE che verrà acquistato dal Comune o da Associazione che rientrerà nella presente convenzione.

4) Organizzazione corsi di formazione per BLS/D laico necessari per l'idoneità all'utilizzo dei defibrillatori presenti sul territorio;

Articolo 2 – Modalità di Esecuzione dell'attività: operatività

Il Comune o Associazione dovrà comunicare il numero, la marca ed il modello dei DAE, fornire il manuale d'uso possibilmente in formato pdf, fornire il nominativo e recapito telefonico della persona di riferimento. Tali dati possono essere trasmessi al seguente indirizzo mail: segreteria@arnicaberzodemo.it

1) Manutenzione Preventiva/Controllo periodico

Il personale dell'Arnica si recherà con cadenza trimestrale presso l'installazione di ogni DAE registrato e rientrante nella presente convenzione, ed attuerà l'attività di cui all'art. 1 comma 1 della presente convenzione. Le operazioni saranno annotate presso un

apposito registro e ogni malfunzionamento verrà registrato e segnalato al Comune/associazione. L'Arnica O.d.V. si impegna a fornire, ripristinare e/o sostituire piastre e/o batterie scadute, danneggiate, o utilizzate.

2) Consulenza per eventuali acquisti.

Nel caso in cui il Comune o un'Associazione rientrante nella presente convenzione, voglia o manifesti l'intenzione di acquistare un DAE o materiale opzionale, L'Arnica si impegna a mettere a disposizione propria esperienza e conoscenza al fine di consigliare sul miglior acquisto da effettuare.

3) Presentazione MODULO 85 AREU Lombardia.

L'Arnica si impegna alla presentazione del Modulo 85 PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI DEFIBRILLAZIONE PRECOCE secondo le indicazioni della D.G.R. n. 4717 del 23 gennaio 2013, per ogni DEFIBRILLATORE che verrà acquistato dal Comune o da Associazione che rientrerà nella presente convenzione.

L'Arnica si impegna inoltre alla presentazione del modulo 85 (A sanatoria) per eventuali defibrillatori installati e non registrati alla data della stipula della presente convenzione.

4) Organizzazione BLSA laico per l'utilizzo del defibrillatore L'Arnica si impegna ad organizzare, durante la durata della convenzione, un corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico (BLSA), rivolti a tutte le persone di età maggiore di 18 anni con l'obiettivo di insegnare a defibrillare una persona in arresto cardiaco e a eseguire correttamente il massaggio cardiaco.

Il corso verrà eseguito come previsto dalla delibera Regione

Lombardia DGR IX/4717 del 23/01/2013 e successive modifiche.

Numero massimo di partecipanti previsto 18 persone.

Articolo 3 – Contributo forfettario e modalità di erogazione

Per l'attività di cui al precedente art. 1, viene fissato un contributo forfettario pari ad 350,00 € (trecentocinquanta/00) marca Philips, 450,00 € (quattrocentocinquanta/00) altra marca, per dispositivo/anno. Il contributo annuo pattuito al momento della firma è di € 1.500,00, (4 defibrillatori) che potrà subire variazioni in caso di eliminazione o aggiunta di defibrillatori. Per l'erogazione del contributo verrà emessa apposita nota di debito con cadenza annuale.

Articolo 4 – Esclusioni

Rimangono esclusi dalla presente convenzione le prove di riconoscimento delle forme d'onda, la prova di scarica elettrica e le Attività di Manutenzione correttiva.
E' altresì esclusa la fornitura di un dispositivo sostitutivo.

Articolo 5 – Efficacia e durata

La presente Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione tra le parti.

La Convenzione avrà durata quadriennale e si intende tacitamente rinnovata salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza annuale

Articolo 6 – Recesso unilaterale dalla convenzione

Le parti si riservano comunque la facoltà di interrompere, anche

unilateralmente, la presente convenzione prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi formalmente per motivate sopravvenienze.

Articolo 7 – Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il foro di Brescia.

Articolo 8 – Registrazione

La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, articolo 5.

Articolo 9 – Esonero responsabilità

Il Comune o l'Associazione esonera espressamente L'Arnica O.d.V. con sede in via del Volontariato 2 Berzo Demo, da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare da fatto doloso o colposo imputabile a terzi. È altresì esclusa ogni responsabilità derivante da uno scorretto uso del DAE da parte degli operatori.

Articolo 10 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disposto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge applicabili in materia.

La presente Convenzione si compone di 10 articoli e viene redatta in duplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il _____

Il Presidente de L'Arnica